

*Ufficio di presidenza*

**DELIBERAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA 13 SETTEMBRE 2022, N. 126**

**OGGETTO:** Disciplinare delle procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria.

Schema di deliberazione 8 settembre 2022, n. 111

Verbale n. 25

<b>Componenti:</b>			<b>Presente</b>	<b>Assente</b>	<b>Votazione</b>
Presidente	Marco	VINCENZI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	favorevole
Vice Presidente	Giuseppe E.	CANGEMI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	favorevole
Vice Presidente	Devid	PORRELLO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	favorevole
Consigliera Segretaria	Michela	DI BIASE	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	-----
Consigliere Segretario	Daniele	GIANNINI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	favorevole
Consigliere Segretario	Gianluca	QUADRANA	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	-----

Assiste la Segretaria generale dott.ssa Cinzia Felci

## L 'Ufficio di presidenza

VISTO lo Statuto, approvato con legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 e successive modifiche;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale) e successive modifiche;

VISTO il Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale, approvato con deliberazione dell'Ufficio di presidenza 29 gennaio 2003, n. 3 e successive modifiche, di seguito denominato Regolamento;

VISTO il d.lgs. 50/2016 (“codice dei contratti pubblici”), e tra gli altri articoli in particolare l'articolo 36, comma 2 lettere b) e c) il quale stabilisce, le modalità con cui le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie, o mediante affidamento diretto nonché a mezzo di procedura negoziata, esperita sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici;

VISTO l'articolo 1 della legge 11 settembre 2020, n. 120 (“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”), il quale reca una disciplina sostitutiva dell'articolo 36 del Codice fino alla data del 31 dicembre 2021, la quale con maggior evidenza induce le Amministrazioni a dotarsi di idonei strumenti di efficienza e trasparenza nell'acquisizione di un contratto pubblico;

VISTA la legge 29 luglio 2021, n. 108 (Conversione, con modificazioni del d.l. 31 maggio 2021, n. 77 recante governance del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure) che, tra l'altro, ha differito al 30 giugno 2023, l'applicabilità della disciplina derogatoria prevista dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, in materia di affidamenti di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria;

VISTE le Linee guida A.N.AC. n. 4 aggiornate, recanti: “Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate con le deliberazioni del Consiglio 1° marzo 2018, n. 206 e 10 luglio 2019, n. 636, ed in particolare il Paragrafo 5.1.6;

RAVVISATA la necessità di regolamentare le procedure relative all'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, al fine di assicurare una maggiore efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa;

VISTA la proposta di “Disciplinare delle procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria”;

RITENUTO di poter approvare il “Disciplinare delle procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria” di cui all'Allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) e successive modifiche;

VISTO l'articolo 30, comma 3 del Regolamento che dispone la pubblicazione sul sito istituzionale del Consiglio regionale delle deliberazioni dell'Ufficio di presidenza;

all'unanimità dei presenti

*DELIBERA*

per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di approvare il “Disciplinare delle procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria” di cui all'Allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione;
2. di trasmettere la presente deliberazione alla Segretaria generale e ai direttori dei servizi;
3. di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale del Consiglio regionale.

LA SEGRETARIA GENERALE  
F.to Cinzia Felci

IL PRESIDENTE  
F.to Marco Vincenzi

*Allegato A alla deliberazione dell'Ufficio di presidenza 13 settembre 2022, n. 126*



CONSIGLIO  
REGIONALE  
DEL LAZIO

**Disciplinare delle procedure per l'affidamento dei  
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di  
rilevanza comunitaria**

## Sommario

<b>Premessa</b> .....	3
<b>Art. 1 - Oggetto</b> .....	4
<b>Art. 2 - Principi generali</b> .....	4
<b>Art. 3 - Responsabile unico del procedimento</b> .....	5
<b>Art. 4 - Procedimento per le acquisizioni sottosoglia</b> .....	5
<b>Art. 5 - Requisiti degli operatori economici</b> .....	5
<b>Art. 6 –Affidamenti diretti</b> .....	6
<b>Art. 7 - Negoziazioni e procedure aperte</b> .....	7
<b>Art. 8 - Albo telematico. Requisiti per l’iscrizione</b> .....	9
<b>Art. 9 - Indagini di mercato</b> .....	10
<b>Art.10 – Principio di rotazione. Modalità di applicazione</b> .....	11
<b>Art. 11 - Deroghe al principio di rotazione</b> .....	11
<b>Art. 12 – Contraente uscente</b> .....	12
<b>Art. 13 - Controlli d’ufficio sui requisiti dell’affidatario o aggiudicatario</b> .....	12
<b>Art. 14 - Forma del contratto</b> .....	13
<b>Art. 15 - Rinvio</b> .....	13

## PREMESSA

Il Consiglio regionale del Lazio, procede alle acquisizioni per far fronte alle proprie necessità, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (*Codice dei contratti pubblici*) e successive modifiche, di seguito denominato Codice, conformando l'azione al rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità previsti dal menzionato decreto.

L'affidamento dei contratti di importo inferiore alla soglia comunitaria è regolato dall'articolo 36 del Codice, il quale al comma 7 rinvia la disciplina di dettaglio ad apposite Linee Guida emanate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), nelle more dell'adozione del regolamento di cui all'articolo 217, comma 27-octies del Codice.

Con le Linee Guida n. 4, di attuazione del Codice, recanti "*Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*", approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e successivamente aggiornate con delibera 10 luglio 2019, n. 636, sono state definite le modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti nelle attività relative alle procedure ad evidenza pubblica di importo inferiore alla soglia comunitaria, delle indagini di mercato e degli elenchi di operatori economici.

Ai paragrafi 3.6, 4.2 e 5.1.1 delle suddette Linee Guida n. 4, l'ANAC evidenzia l'opportunità che le amministrazioni si dotino di un proprio regolamento nel quale vengano disciplinate le modalità di conduzione delle indagini di mercato, le modalità di effettuazione dei controlli, le modalità di costituzione dell'albo fornitori e i criteri di scelta dei soggetti da invitare a presentare offerta.

Con specifico riferimento all'albo, è stato approvato, con determinazione 4 novembre 2020 n. A00755, un apposito "*Disciplinare per l'istituzione e la gestione dell'Albo telematico del Consiglio regionale del Lazio*", il quale con l'occasione viene modificato all'articolo 8, sulla base di rilevate necessità operative.

Va opportunamente precisato che il presente disciplinare è redatto ai sensi di quanto previsto dall'articolo 36 del Codice; la circostanza che la disposizione sia sostituita – fino al 30 giugno 2023 – da quanto disciplinato nell'articolo 1 della legge 11 settembre 2020, n. 120 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale) sostanzialmente non modifica quanto qui disciplinato, i cui contenuti possono applicarsi alle più elevate soglie temporaneamente introdotte.

Il presente disciplinare tiene conto dell'assetto organizzativo delle competenze del Consiglio regionale del Lazio, così come definito nella deliberazione dell'Ufficio di presidenza 27 gennaio 2022, n. 10 e nella determinazione della Segretaria generale 9 febbraio 2022, n. A00138.

**Art. 1**  
*(Oggetto)*

1. Il presente disciplinare, nel rispetto della vigente normativa in materia di contratti pubblici, regolamenta:
  - a) le procedure per l'acquisizione, in appalto o in concessione, di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria;
  - b) l'effettuazione delle indagini di mercato;
  - c) la formazione e la gestione dell'Albo telematico degli operatori economici;
  - d) l'effettuazione dei controlli d'ufficio sui soggetti invitati e sul contraente per singolo affidamento o negoziazione.
2. Le acquisizioni avvengono con le seguenti modalità:
  - a) affidamento diretto di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a) del Codice;
  - b) procedura negoziata di cui all'articolo 36, comma 2, lettera b), c), c-bis) del Codice);
  - c) procedura aperta di cui all'articolo 36, comma 2, lettera d) del Codice.

**Art. 2**  
*(Principi generali)*

1. Le procedure di cui al presente disciplinare, sono soggette a principi e criteri enunciati dagli articoli 30, 34, 36, e 42 del Codice. Esse promuovono la partecipazione delle micro, delle piccole e delle medie imprese, nonché osservano l'applicazione dei criteri di sostenibilità energetica e ambientale e del principio di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interessi nell'ottica di acquisire la qualità delle prestazioni;
2. Ove previsto dalla caratteristica dell'appalto, trovano applicazione le clausole sociali di cui all'articolo 50 del Codice;
3. Qualora la normativa vigente in materia alla data di avvio della procedura consenta procedure semplificate e termini accelerati, l'Amministrazione ne fa prioritario ricorso, ferma la facoltà di esperire, con onere di motivazione, le procedure ordinarie. In tal caso, deve essere garantito il rispetto dei principi di economicità, efficacia e tempestività. Per data di avvio della procedura si intende la data di adozione della determinazione a contrarre;
4. Ai fini dell'applicazione delle metodologie del calcolo del valore stimato dell'intervento, l'Amministrazione si conforma alle modalità stabilite dall'articolo 35 del Codice. La stessa presta attenzione alla corretta definizione del fabbisogno in relazione all'oggetto, specialmente nei casi di ripartizione in lotti, contestuali o successivi, o di ripetizioni dell'affidamento nel tempo;
5. L'Amministrazione evita l'artificiosa scomposizione di un intervento in più lotti, ovvero l'aggregazione o il ricalcolo dell'importo economico, qualora la scomposizione o il l'aggregazione o il ricalcolo consenta l'applicazione di procedure di acquisto semplificate, ivi incluso il ricorso all'affidamento diretto, in luogo dell'ordinario ricorso all'evidenza pubblica, ovvero per eludere l'articolazione in fasce contenuta nel presente documento, ai fini della rotazione.
6. Gli affidamenti sono soggetti agli obblighi di trasparenza previsti dall'articolo 29 del Codice. L'avviso sui risultati della procedura contiene l'indicazione dell'affidatario, degli operatori economici che hanno proposto offerte e di quelli invitati. La pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento non è obbligatoria per gli affidamenti diretti.

### **Art. 3**

#### *(Responsabile unico del procedimento)*

1. Per ogni procedura di affidamento riconducibile a quanto disciplinato nell'articolo 36 del Codice e nel presente disciplinare è nominato, sin dalla fase della programmazione, con atto della struttura competente alla gestione del relativo oggetto, un responsabile unico del procedimento (RUP), il quale svolge le funzioni e le attività previste dall'articolo 31 del Codice;
2. Nella fase di affidamento, il RUP si interfaccia con la struttura competente in materia di affidamenti, per la gestione degli adempimenti e delle comunicazioni connesse all'avvio, allo svolgimento e all'avvenuta effettuazione dell'affidamento o della negoziazione;
3. L'ufficio di RUP è affidato a persona in possesso dei seguenti requisiti:
  - a) dipendente a tempo indeterminato dell'Amministrazione;
  - b) possesso del prescritto titolo di studio in rapporto all'oggetto ed alla dimensione dell'intervento;
  - c) possesso di adeguata esperienza professionale;
4. Non può svolgere le relative funzioni e, se nominato, decade dall'incarico il RUP che versi in situazione di conflitto di interesse, di cui all'articolo 42 del Codice, ovvero abbia riportato condanne anche non passate in giudicato per reati dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione;
5. Il RUP è di norma individuato nel dipendente di categoria D nell'ambito dell'ufficio competente in rapporto al contratto di cui trattasi;
6. Qualora richiesto in rapporto alle caratteristiche intrinseche dell'affidamento di servizi e forniture, la struttura competente alla gestione del relativo contratto, su proposta del RUP, provvede alla nomina del direttore dell'esecuzione del contratto (DEC), comunque anteriormente all'esecuzione al relativo intervento. Per gli affidamenti dei lavori, la medesima struttura, su proposta del RUP, nomina il Direttore dei Lavori (DL) individuandolo tra i soggetti, in possesso di requisiti di adeguata professionalità e competenza in relazione all'oggetto del contratto previsti dalla vigente normativa

### **Art. 4**

#### *(Procedimento per le acquisizioni sottosoglia)*

1. L'Amministrazione con le modalità di cui all'articolo 5 e seguenti, seleziona gli operatori economici da invitare per affidamenti diretti e per negoziazioni di importo inferiore alla soglia comunitaria, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, comma 1, del Codice, nonché del principio di rotazione di cui all'articolo 10;
2. Le acquisizioni appartenenti alle categorie merceologiche di cui sussiste l'obbligo di approvvigionarsi mediante Consip s.p.a. o altra centrale di committenza di riferimento, (convenzioni, accordi quadro, mercato elettronico) avvengono, nel rispetto della normativa vigente, utilizzandone i relativi canali telematici. L'utilizzo di differenti procedure deve essere motivato;
3. L'onere della scelta della modalità di individuazione del procedimento e degli operatori economici è di competenza alla struttura competente in materia di affidamenti;
4. Gli affidamenti diretti di cui all'articolo 6, fino a concorrenza dell'importo di 3.000,00 euro e quelli in somma urgenza sono effettuati direttamente dalla struttura competente alla gestione del relativo oggetto.

### **Art. 5**

#### *(Requisiti degli operatori economici)*

1. Al fine di contrarre con l'Amministrazione a termini del presente disciplinare, nonché per acquisire l'iscrizione nell'Albo telematico di cui al successivo articolo 8, la struttura competente in materia di affidamenti richiede, nella forma stabilita dagli articoli 47 e 48, d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà sul possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall'articolo 80 del Codice, di capacità tecnica e professionale ed economica e finanziaria, previsti dall'articolo 83 dello stesso;
2. Il suddetto onere è derogato per il caso di adesione alle convenzioni o agli accordi quadro di Consip s.p.a. o di altra centrale di committenza di riferimento, ferma la facoltà della struttura competente alla gestione del relativo oggetto di effettuare essa stessa o di richiedere alla struttura competente in materia di affidamenti, specifiche verifiche e controlli sull'operatore economico intestatario della convenzione o dell'accordo quadro in corso di esecuzione del relativo contratto;
3. Nell'ipotesi in cui gli operatori economici individuati sulla base dell'iscrizione all'Albo telematico, ovvero verificati tramite i bandi di abilitazione del mercato elettronico, abbiano già reso le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di cui all'articolo 80 del Codice, rimane fermo l'obbligo della verifica d'ufficio sull'affidatario ovvero, a campione, su alcuno dei partecipanti, a cura della struttura competente per la tenuta dell'Albo medesimo;
4. I requisiti di capacità tecnica e professionale ed economica e finanziaria devono essere proporzionati all'oggetto dell'affidamento e tali da non compromettere la possibilità delle micro, piccole e medie imprese di concorrere; in ordine al possesso di detti requisiti si prevede che:
  - a) il requisito di capacità tecnica e professionale è attestato mediante l'iscrizione al registro delle imprese della Camera di commercio, o all'Albo delle imprese artigiane o ad altro elenco o Albo, ove previsto, legittimante lo svolgimento delle attività nello specifico settore oggetto del contratto;
  - b) i requisiti di capacità economica e finanziaria, sono attestati mediante dimostrazione dei livelli minimi di fatturato globale, proporzionati all'oggetto dell'affidamento, ovvero livelli minimi di patrimonializzazione. In alternativa al fatturato, per permettere la partecipazione anche di imprese di nuova costituzione, può essere richiesta altra documentazione considerata idonea, quale un sufficiente livello di copertura assicurativa contro i rischi professionali;
  - c) i requisiti di capacità tecnica e professionale sono stabiliti in ragione all'oggetto e all'importo dell'affidamento, quali a titolo esemplificativo l'attestazione di esperienze maturate nello specifico settore, o in altro settore ritenuto assimilabile, nell'anno precedente o in altro intervallo temporale ritenuto significativo ovvero il possesso di specifiche attrezzature e/o particolari risorse umane;
5. La verifica delle dichiarazioni è effettuata a cura della struttura competente in materia di affidamenti, tramite la consultazione della Banca dati contratti pubblici e/o della piattaforma AVCPass.

## **Articolo 6** *(Affidamenti diretti)*

1. Gli affidamenti diretti di cui all'articolo 36, comma 2 del Codice, sono effettuati, previa acquisizione di una scheda prestazionale sintetica da parte della struttura competente alla gestione del relativo oggetto, contenente a titolo esemplificativo la specifica della necessità, della quantità e delle caratteristiche di base, dell'importo stimato e della copertura contabile;

2. Nel provvedimento di autorizzazione all'affidamento diretto, formalizzato dalla struttura competente in materia di affidamenti, che formalizza la richiesta al mercato di riferimento e impegna l'Amministrazione, sono specificati i seguenti elementi:
  - a) l'oggetto dell'affidamento;
  - b) l'importo;
  - c) il fornitore;
  - d) le ragioni della scelta del preventivo o del fornitore;
3. L'affidamento diretto, concerne i seguenti interventi, nelle relative fasce economiche:
  - a) lavori, forniture e servizi (inclusi servizi tecnici) di importo inferiore ad 40.000,00 euro, di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a) del Codice:-l'affidamento diretto è disposto senza la previa consultazione di operatori economici. Non sussiste l'obbligo di utilizzo dell'Albo telematico o comunque di elenchi precedentemente costituiti e, di norma, non si richiede garanzia definitiva di cui all'articolo 113 del Codice. Per importi inferiori ad 5.000,00 euro non è richiesto l'obbligo di ricorrere ad un mercato elettronico messo a disposizione da una centrale di committenza;
  - b) lavori di importo pari o superiore ad € 40.000,00 euro ed inferiore ad 150.000,00, di cui all'articolo 36, comma 2, lettera b) del Codice: l'affidamento diretto è disposto previa valutazione di tre preventivi. L'onere per l'individuazione degli operatori economici è di competenza alla struttura competente in materia di affidamenti, a tali fini la stessa ha facoltà di utilizzare l'Albo telematico, ovvero di effettuare una preventiva indagine di mercato, ai sensi dell'articolo 9. Nella determina di autorizzazione alla stipula deve essere specificata la modalità prescelta per l'acquisizione delle offerte o dei preventivi, oltre agli operatori economici interpellati;
4. I preventivi o le offerte devono essere richiesti ad acquisiti con cautele idonee a garantirne la segretezza, fino al momento della formalizzazione dell'affidatario, con l'adozione della determinazione a contrarre;
5. Il provvedimento, adottato in forma semplificata, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, contiene una descrizione sommaria delle attività di istruttoria, indagine, scelta dell'operatore economico. Per l'affidamento-di cui al comma 3, lettera b) si richiede una garanzia definitiva, salva la motivata facoltà del RUP di soprassedere all'acquisizione della stessa, motivando la scelta;
6. Il provvedimento di cui al comma 5 legittima il punto ordinante sulla piattaforma telematica di negoziazione a stipulare il relativo contratto ed è trasmesso senza ritardo insieme al documento di stipula o altro atto con valore negoziale alla struttura competente alla gestione del relativo oggetto;
7. Per l'affidamento di cui al comma 3, lettera a), è facoltà della struttura competente in materia di affidamenti di procedere alla pubblicazione del provvedimento di autorizzazione alla stipula.

## **Art. 7**

### *(Negoziazioni e procedure aperte)*

1. Le procedure sottosoglia sono esperite a cura della struttura competente in materia di affidamenti, previa acquisizione di una scheda prestazionale dettagliata approvata dalla struttura competente alla gestione del relativo oggetto, contenente a titolo esemplificativo la specifica dell'interesse pubblico sotteso, della necessità, della quantità e delle caratteristiche di base, dell'importo stimato e della copertura contabile e degli aspetti accessori dell'acquisizione, estesi alla fase esecutiva del rapporto;

2. I relativi contratti sono affidati, nel rispetto del principio di rotazione, previo strumento telematico di negoziazione rivolto ad un congruo numero di operatori economici, che rispetti i minimi stabiliti dalle vigenti disposizioni in materia, in rapporto anche alla rilevanza economica e strategica dell'affidamento;
3. Nel provvedimento di autorizzazione a contrarre, adottato dalla struttura competente in materia di affidamenti, è formalizzata la volontà di consultare il mercato di riferimento, è nonché approvata la documentazione necessaria o utile per la successiva negoziazione e sono specificati i seguenti elementi:
  - a) l'oggetto dell'affidamento;
  - b) l'importo;
  - c) le modalità della procedura di scelta del contraente, i requisiti oggettivi e soggettivi;
  - d) il criterio per la scelta della migliore offerta;
  - e) l'eventuale schema di contratto o di disciplinare di incarico.
4. Le negoziazioni sono effettuate con riguardo agli interventi collocati nei seguenti ambiti e fasce economiche:
  - a) forniture e servizi di importo pari o superiore ad 40.000,00 euro e fino alla soglia comunitaria di cui all'articolo 35 del Codice (esclusi servizi tecnici di importo pari o superiori a 100.000,00 euro): diramazione di una richiesta di offerta, ai sensi dell'articolo 63 del Codice, rivolta ad almeno cinque operatori economici, prelevati dall'Albo telematico ovvero, in mancanza o in alternativa, individuati sulla base di un'apposita indagine di mercato. Gli affidamenti sono effettuati mediante ricorso al mercato elettronico messo a disposizione da una centrale di committenza;
  - b) servizi tecnici di importo pari o superiore a 100.000,00 euro e fino alla soglia comunitaria di cui all'articolo 35 del Codice: ricorso a procedura aperta di cui agli articoli 60 e 157, comma 2, del Codice;
  - c) lavori di importo compreso nella fascia economica di cui all'articolo 36, comma 2, lettera c) del Codice: diramazione di una richiesta di offerta rivolta ad almeno dieci operatori economici prelevati dall'Albo telematico, ovvero selezionati tramite una preventiva indagine di mercato.
  - d) lavori di importo compreso nella fascia economica di cui all'articolo 36, comma 2, lettera c-bis) del Codice: diramazione di una richiesta di offerta rivolta ad almeno quindici operatori economici prelevati dall'Albo telematico, ovvero selezionati tramite una preventiva indagine di mercato.
  - e) lavori di importo compreso nella fascia di cui all'articolo 36, comma 2, lettera d) del Codice: ricorso a procedura aperta di cui all'articolo 60 del Codice.
5. La procedura è aggiudicata, ai sensi dell'articolo 95 del Codice, con il criterio del prezzo più basso o dell'offerta economicamente più vantaggiosa; nel secondo caso, la struttura competente in materia di affidamenti applica le vigenti disposizioni relative alla nomina dei componenti nelle commissioni di gara, di cui alla Sezione II-bis del Regolamento di organizzazione;
6. L'aggiudicazione della procedura è formalizzata, previa effettuazione delle verifiche e dei controlli d'ufficio di cui all'articolo 13, con apposita determinazione della struttura competente in materia di affidamenti, nella quale si approvano le valutazioni effettuate e si riepilogano le attività istruttorie compiute, anche riguardo l'individuazione dei soggetti invitati e di quelli che hanno presentato offerta, la congruità dell'offerta, gli eventuali controlli e l'affidatario dell'intervento. Il provvedimento legittima il punto ordinante sulla piattaforma telematica di negoziazione a stipulare il successivo contratto;
7. Il provvedimento di aggiudicazione, è pubblicato a cura della struttura competente in materia di affidamenti, sul sito istituzionale dell'Amministrazione e trasmesso senza ritardo insieme al documento di stipula o atto equipollente con valore negoziale alla struttura competente alla gestione del relativo oggetto;

8. L'Amministrazione assume il vincolo giuridico verso l'affidatario, successivamente alla stipula, fatta salva la facoltà di richiedere l'esecuzione anticipata del contratto.

### **Art. 8**

#### *(Albo telematico. Requisiti per l'iscrizione)*

1. La consultazione e l'utilizzo delle funzionalità dell'Albo telematico, istituito con la determinazione 4 novembre 2020 n. A00755, avviene individuando la platea di operatori iscritti alla categoria di interesse, applicando il principio di rotazione, anche tramite sorteggio;
2. L'Albo telematico è suddiviso in tre sezioni:
  - a) Lavori;
  - b) Servizi e forniture;
  - c) Professionisti tecnici.
3. Per essere iscritti all'Albo, gli operatori economici devono certificare, ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 445/2000, e successivamente mantenere, il possesso dei seguenti requisiti di ordine generale:
  - a) cittadinanza italiana o sede legale in Italia o in uno Stato aderente all'Unione Europea;
  - b) insussistenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice;
4. Gli operatori economici devono certificare e mantenere il possesso dei requisiti di idoneità professionale, di seguito stabiliti:
  - a) iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) o nell'Albo delle imprese artigiane;
  - b) iscrizione o abilitazione nei registri/albi dei competenti enti o ordini professionali, qualora le prestazioni relative alla categoria merceologica per cui viene richiesta l'iscrizione. Nel caso di iscrizione alla sezione Professionisti tecnici ed assimilati dell'Albo, la dichiarazione di non assoggettabilità all'iscrizione nei registri della CCIAA;
5. Gli operatori economici devono certificare e mantenere il possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale ed economica e finanziaria, di seguito stabiliti:
  - a) per la sezione "Lavori":
    - 1) l'importo dei lavori analoghi eseguiti nell'ultimo quinquennio per categoria di iscrizione (opera generale o specializzata) prescelta, per l'esecuzione di lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro per i quali non è richiesta l'attestato di qualificazione SOA, rilasciato dagli Organismi abilitati, salvo il caso di operatore economico neocostituito;
    - 2) le categorie di opere generali (OG) o specializzate (OS) prescelte, per cui risulti in possesso di attestato di qualificazione SOA, finalizzate all'esecuzione di lavori di importo superiore ad € 150.000,00;
    - 3) certificazioni equipollenti o abilitazioni camerali, attestanti altri requisiti tecnici e professionali.
  - b) Per la sezione "Servizi e forniture":
    - 1) il fatturato globale di impresa degli ultimi tre esercizi, salvo il caso di operatore economico neocostituito;
    - 2) certificazioni di legge e certificazioni volontarie rilasciate da organismi riconosciuti per la certificazione "sistema di qualità";
    - 3) eventuali altre certificazioni;
  - c) Per la sezione "Professionisti tecnici":
    - 1) curriculum vitae;
    - 2) iscrizione all'Ordine professionale afferente al titolo posseduto;

- 3) capacità tecnica, documentata dall'indicazione dell'importo massimo dei servizi tecnici e di servizi strumentali ed accessori ai servizi tecnici, eseguiti negli ultimi dieci esercizi finanziari;
6. L'onere del mantenimento della posizione aggiornata annuale in base al presente disciplinare grava su ciascun operatore economico o professionista iscritto. Di conseguenza, il responsabile del procedimento per la gestione dell'Albo, ogni qualvolta sia necessaria una consultazione per i successivi affidamenti, effettua le verifiche su tutti gli iscritti nella categoria merceologica o di opere generali o specializzate interessata alla negoziazione stessa ed in mancanza applica i provvedimenti stabiliti negli articoli 9, 10 e 11 del Disciplinare per l'istituzione e la gestione dell'Albo telematico del Consiglio regionale del Lazio;
  7. Gli operatori economici devono inoltre curare l'aggiornamento di tutti i requisiti ai fini dell'iscrizione sui competenti bandi del Mercato Elettronico di Consip s.p.a., sulla cui piattaforma telematica è di norma effettuata la successiva fase dell'affidamento o della negoziazione;
  8. Il funzionamento dell'albo, di cui al comma 1, è disciplinato dalla struttura competente in materia di affidamenti con proprio provvedimento

**Art. 9**  
*(Indagini di mercato)*

1. Ai fini di una migliore conoscenza dei prodotti, dei sistemi e delle pratiche del mercato di riferimento e/o degli operatori economici, la struttura competente alla gestione del relativo oggetto ovvero, su richiesta della stessa, la struttura competente in materia di affidamenti può in ogni momento disporre indagini di mercato, anche informali, in base a quanto di seguito stabilito.
2. L'utile esperimento di una indagine di mercato non costituisce proposta contrattuale e non determina alcun vincolo o obbligo verso la platea dei destinatari;
3. Le indagini di mercato sono svolte secondo le modalità ritenute appropriate, in rapporto a elementi quali, a titolo esemplificativo, l'importo stimato, la tempistica di acquisizione dell'oggetto, la complessità, la caratteristica merceologica in riferimento ~~ete~~.
4. L'indagine di mercato è normalmente esperita sulla base di un avviso o di una lettera di invito, in cui sono individuati i seguenti elementi:
  - a) l'oggetto dell'indagine e la finalità;
  - b) le caratteristiche di base: quantità, importo stimato e durata dell'oggetto;
  - c) i requisiti di capacità tecnica e professionale, economica e finanziaria degli operatori economici;
  - d) le successive modalità di effettuazione della negoziazione o dell'affidamento nonché l'individuazione di un numero minimo e/o massimo di operatori economici che saranno invitati alla successiva fase della negoziazione;
  - e) l'individuazione della piattaforma telematica di negoziazione;
5. L'avviso è pubblicato sul sito istituzionale dell'Amministrazione per un tempo congruo a raccogliere le manifestazioni di interesse, di norma pari ad almeno quindici giorni, naturali e consecutivi, salva abbreviazione per cause di urgenza;
6. Le indagini di mercato informali possono essere esperite tramite consultazione di cataloghi ovvero tramite le funzionalità del *web* o di qualsiasi altro strumento di informazione, inclusi i canali *social*, nonché di prezzi risultanti da cataloghi di beni e servizi pubblicati sui mercati elettronici, ovvero di listini e prezzari di lavori, beni e servizi normalmente in uso nel luogo di esecuzione del contratto, oltreché per rilevazioni statistiche e per acquisire ogni altro utile elemento di conoscenza;

7. Delle informazioni raccolte, l'Amministrazione redige un sintetico verbale, contenente gli elementi di interesse acquisiti e ne formalizza i risultati. Ove opportuno, ne pubblicizza il relativo esito;
8. Nei suddetti casi, l'Amministrazione si conforma ai principi di correttezza, buona fede e di tutela dell'affidamento, nonché di protezione dei segreti tecnici e commerciali.

#### **Art. 10**

*(Principio di Rotazione. Modalità di applicazione)*

1. Nella scelta degli operatori economici da invitare, la struttura competente in materia di affidamenti attua il principio della rotazione al fine di favorire la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra gli operatori potenzialmente idonei e di evitare il consolidarsi di rapporti esclusivi con alcuni;
2. La rotazione negli affidamenti e negli inviti si attua tra l'affidamento attuale e l'affidamento immediatamente precedente se i due affidamenti afferiscono alla medesima categoria merceologica per le forniture e i servizi e alla medesima categoria di opere generali o specializzate per i lavori ed appartenenti alle medesime fasce economiche individuate negli articoli 6, comma 3, e 7, comma 4.
3. L'applicazione della rotazione determina l'impossibilità di affidare o invitare l'operatore economico affidatario, nonché gli operatori economici precedentemente invitati, fatto salvo quanto previsto agli articoli 11 e 12;
4. Costituisce modalità appropriata per l'attuazione della rotazione l'effettuazione di un sorteggio. Il sorteggio è esperito in seduta telematica aperta a tutti gli operatori economici iscritti nella categoria merceologica o di opere generali o specializzate: a tali fini la data e la modalità di effettuazione del sorteggio deve essere preventivamente comunicata. Delle operazioni, è redatto apposito verbale, annesso al fascicolo dell'affidamento;
5. La rotazione si applica per qualsiasi modalità di individuazione degli operatori economici, di cui al presente disciplinare, fatta eccezione la modalità aperta, effettuata tramite avviso pubblico, o comunque rivolta a tutti coloro che sono iscritti in una determinata categoria o bando di abilitazione di un mercato elettronico;

#### **Art. 11**

*(Deroghe alla rotazione)*

1. È consentito derogare, in via eccezionale, alla rotazione al verificarsi di una delle seguenti condizioni:
  - a) per particolari caratteristiche o specificità di acquisto o gestione post vendita del bene, di esecuzione del servizio o del lavoro da acquisire, tali da richiedere la consultazione di operatori economici con esperienza specifica (diritti di privativa industriale o commerciale, specificità artistiche e/o culturali, ecc.);
  - b) per servizi, beni o lavori relativi a particolari attività, forniture o opere che, se forniti o eseguiti da soggetti diversi da quelli ai quali sia stata affidata precedentemente la realizzazione del servizio, della fornitura o del lavoro, possano recare grave pregiudizio all'amministrazione ovvero maggiori oneri, per documentate problematiche tecniche e/o operative;
  - c) nei casi di somma urgenza di cui all'articolo 163 del Codice, che non consentono indugio e su richiesta formale e motivata del RUP, anche per servizi e forniture e per importi maggiori di 40.000,00 euro;

- d) per gli affidamenti di modico valore, tali intendendosi quelli di importo inferiore a 1.000,00 euro;
2. Del verificarsi di una delle suddette condizioni, la struttura procedente esplicita le motivazioni che l'hanno a ciò indotta nel provvedimento di autorizzazione o affidamento.

### **Art. 12**

*(Contraente uscente)*

1. In caso di affidamento al contraente uscente o in caso di invito esteso al contraente uscente, è necessario che il RUP formalizzi esemplificativamente una delle seguenti condizioni:
- a) l'effettiva assenza di alternative, ovvero l'affidabilità dell'operatore economico ovvero l'idoneità dello stesso a fornire prestazioni coerenti con il livello economico e qualitativo atteso ed il grado di soddisfazione maturato nel precedente appalto;
  - b) la competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento anche tenendo conto della qualità della prestazione ed il grado di soddisfazione maturato dalla stazione appaltante nel precedente appalto (esecuzione a regola d'arte, rispetto dei tempi e dei costi pattuiti);
2. In caso di affidamento diretto al candidato invitato alla precedente procedura selettiva, e non affidatario o in caso di reinvio al candidato invitato alla precedente procedura selettiva, e non affidatario, la struttura competente in materia di affidamenti riporta puntualmente in motivazione al provvedimento di autorizzazione alla stipula quanto attestato dal RUP.

### **Art. 13**

*(Controlli d'ufficio sui requisiti dell'affidatario o aggiudicatario)*

1. Prima della stipula del contratto, la struttura competente in materia di affidamenti procede alla verifica dei requisiti autocertificati dall'operatore economico aggiudicatario o affidatario, con le seguenti modalità:
- a) per lavori, servizi e forniture di importo fino a 40.000,00 euro, l'Amministrazione procede sulla base di un'apposita autocertificazione redatta in forma libera, purché completa, ovvero anche secondo il modello del documento di gara unico europeo, di cui risulta il possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale di cui agli articoli 80 e 83, comma 1, lettera a) del Codice del Codice:
    - 1) alla consultazione del casellario ANAC;
    - 2) alla consultazione delle banche dati del servizio Infocamere;
    - 3) alla verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC);
    - 4) alla verifica, a campione, di ogni altro requisito oggetto di autocertificazione;
  - b) per lavori, servizi e forniture di importo superiori a 40.000,00 euro, sia per affidamenti diretti che per procedure negoziate sottosoglia, la medesima struttura stipula il contratto sulla base di un'apposita autocertificazione redatta secondo il modello del documento di gara unico europeo, dal quale risulti il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'articolo 80 del Codice, di idoneità professionale e di capacità tecnica e professionale o economica e finanziaria di cui all'articolo 83 del Codice, ove richiesti. Essa procede all'accertamento del possesso dei requisiti attraverso:
    - 1) la consultazione del casellario A.N.AC.;
    - 2) la consultazione delle banche dati del servizio Infocamere;
    - 3) la verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC);
    - 4) la verifica della sussistenza dei requisiti di cui agli articoli 80, commi 1, 4 e 5 e 83, comma 1, lettere b) e c) del Codice, ove previsti, nonché delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o dell'idoneità a contrarre con la pubblica amministrazione in relazione a specifiche attività;

- 5) alle altre verifiche previste dall'accesso alla Banca dati contratti pubblici, ed attualmente tramite la Banca dati contratti pubblici e/o la piattaforma AVCPass;
2. Per gli affidamenti di cui alle lettere a) e b) del comma 1, il contratto deve contenere espresse e specifiche clausole che prevedano, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti:
  - a) la risoluzione dello stesso;
  - b) il pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta;
  - c) l'incameramento della cauzione definitiva ove acquisita o, in alternativa, l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto.
3. La struttura competente in materia di affidamenti direttamente o previa richiesta della struttura competente alla gestione del relativo oggetto, può procedere alla verifica del mantenimento dei requisiti dichiarati dall'operatore economico affidatario, per tutta la durata del contratto ovvero a cadenze stabilite in rapporto alla validità delle relative certificazioni.

#### **Art. 14**

##### *(Forma del contratto)*

1. Il contratto per l'affidamento di un lavoro, servizio, fornitura è stipulato, a pena di nullità, secondo le modalità di cui all'articolo 32, comma 14 del Codice, ed in particolare:
  - a) il contratto è stipulato mediante la sottoscrizione in modalità elettronica, mediante scrittura privata, con separato accordo o con documento generato sulla piattaforma telematiche di negoziazione, ove previsto;
  - b) con atto notarile informatico, con oneri a carico del contraente, ovvero in forma pubblica amministrativa con l'intervento dell'ufficiale rogante dell'Amministrazione.
2. I contratti di valore inferiore a 40.000,00 euro possono essere conclusi anche mediante scambio di corrispondenza o poste elettronica certificata secondo l'uso del commercio.
3. I contratti di appalto, somministrazione e concessione di cui al presente disciplinare, o gli atti con valore negoziale, sono trasmessi all'ufficiale rogante per l'iscrizione a repertorio e preventivamente regolarizzati in competente bollo con oneri a carico dell'affidatario.

#### **Art. 14**

##### *(Rinvio)*

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente disciplinare si rinvia alla normativa in materia.